

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **228/2008** (ECLI:IT:COST:2008:228)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **BILE** - Redattore: **FLICK**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **11/06/2008**

Deposito del **20/06/2008**; Pubblicazione in G. U. **25/06/2008**

Norme impugnate: Art. 1 della legge 20/02/2006, n. 46, sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale.

Massime: **32620**

Atti decisi: **ord. 408/2007**

## ORDINANZA N. 228 ANNO 2008

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza dell'11 dicembre 2006 dalla Corte d'appello di Firenze, nel procedimento penale a carico di Z. F., iscritta al n. 408 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2007.

*Udito* nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

*Ritenuto* che la Corte d'appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di

inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento;

che, ai fini della rilevanza, la Corte d'appello rimettente afferma che il giudizio non può essere definito «indipendentemente dalla risoluzione della questione così sollevata»;

che, nel merito, la disciplina censurata si porrebbe, in primo luogo, in contrasto con il principio di parità tra le parti sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., a nulla rilevando - attesa la diversità delle rispettive posizioni - che il limite all'appello delle sentenze di proscioglimento sia previsto anche nei confronti dell'imputato;

che sarebbe violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che implica la possibilità di «coltivare» l'azione «in posizione di parità fino all'esito definitivo del giudizio»;

che, infine, l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come novellato, impedendo al pubblico ministero, mediante l'appello, di correggere un «evidente errore valutativo del giudice di merito» o di rimuovere una «decisione ingiusta», ostacolerebbe irragionevolmente la realizzazione di «esigenze di giustizia», in violazione dell'art. 3 Cost.

*Considerato* che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione - conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) - dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che l'ordinanza di rimessione difetta di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata;

che, in particolare, non viene precisato se il giudizio *a quo* tragga origine dall'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento;

che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (v., *ex plurimis*, le ordinanze nn. 207, 132, 127, 92, 91 e 6 del 2007).

*Visti* gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*